

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 301
a iniziativa dei Consiglieri Dallasta, Marcozzi, Pasqui, Bilò, Elezi

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14
(Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto)

Signori Consiglieri,

la modifica legislativa che si propone ha l'obiettivo di ampliare al massimo la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto ritenendo che più amianto si toglie meglio è. La prima esperienza applicativa della legge ha avuto la necessità di un percorso istruttorio molto complesso soprattutto in virtù del fatto che veniva rivolto agli edifici adibiti al solo uso residenziale e alle relative pertinenze. Questo ha comportato la necessità di effettuare puntuali verifiche sulla destinazione d'uso degli edifici e delle pertinenze che in diversi casi hanno portato a non procedere con il finanziamento. Con la presente proposta si va a semplificare ed ampliare le possibilità di contribuzione.

In particolare con le modifiche agli articoli 1 e 2 si specifica che il contributo è a sostegno dei costi di trasporto e smaltimento che si riferiscono a rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti, presenti nel territorio regionale, prodotti nell'ambito di interventi di rimozione effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il contributo è nella misura del 60 % per tutti i casi; viene quindi tolta la possibilità di arrivare al 100% in caso di rimozione di coperture e loro sostituzione con pannelli fotovoltaici poiché questa fattispecie comporta una complessità istruttorie notevole. Viene invece incrementato il massimale da 2.000,00 a 3.000,00 euro.

Con l'articolo 3 vengono ampliati i potenziali beneficiari estendendo a tutti i privati qualificati come produttori dei rifiuti contenenti amianto (nominativo indicato nel Formulario di Identificazione del Rifiuto).

L'articolo 4 della l.r. 14/2020 viene modificato in coerenza con le modifiche proposte agli articoli 1 e 2.

Non è necessario modificare l'articolo 5 della l.r. 14/2020 in quanto rimane valido anche con le modifiche proposte.

Viene introdotto come articolo 5 l'invarianza finanziaria.

Si ritiene che con questa proposta di modifica si possa produrre una importante semplificazione sia dal lato del beneficiario sia dal lato della Regione e si possa produrre un migliore risultato in termini di quantità di rifiuti contenenti amianto effettivamente smaltiti.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto è finalizzata alla modifica e all'integrazione della disciplina regionale relativa agli incentivi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, di cui alla l.r. 14/2020, modificando le tipologie di attività che possono beneficiare di contributi, il metodo di quantificazione del contributo stesso e la platea dei possibili beneficiari.</p> <p>Agli adempimenti organizzativi previsti a carico della Giunta regionale si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela del territorio e dell'ambiente, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
---	--

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.